



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Satira, tutela del sentimento religioso e possibile funzione di deterrenza delle sanzioni canoniche

RAFFAELE SANTORO

1. *Libertà di espressione artistica vs. libertà religiosa: la sottile linea di confine tra satira e sberleffo*

Il rapporto tra satira e religione si intreccia in modo indissolubile con una serie di aspetti strutturali del pluralismo religioso all'interno di un mondo che tende ad essere «sempre più “piccolo”»¹. Del resto, la libertà di espressione artistica entra in contatto con la libertà religiosa anche quando la matita del vignettista si intinge nella variopinta tavolozza del sacro², alimentando ulteriormente la difficoltà di tracciare una oggettiva linea di demarcazione tra satira e sberleffo³.

A tale riguardo, una parte del mondo culturale ritiene che «non ci debba essere alcun limite alla libertà di espressione, anche se offende i principi di altre persone»⁴ e che essa «va difesa sempre, anche quando diventa libertà di dissacrazione»⁵.

In ogni caso, nel porsi sul confine tra lecito e illecito, la satira «ha bisogno

¹ JOSEPH RATZINGER, *Fede, verità, tolleranza. Il Cristianesimo e le religioni nel mondo*, Cantagalli, Siena, 2005, p. 7.

² Cfr. PIERANGELA FLORIS, *Libertà religiosa e libertà di espressione artistica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, p. 175 ss.

³ A tale riguardo, cfr. ampiamente AA.VV., *Blasfemia, diritti e libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi*, a cura di ALBERTO MELLONI, FRANCESCA CADEDDU, FEDERICA MELONI, il Mulino, Bologna, 2015, con particolare riferimento ai seguenti saggi: GIUSEPPE VELTRI, *Sul nome di Dio. Blasfemia, la presenza di Dio e lo scetticismo ebraico*, p. 3 ss.; MAURO PERANI, *La satira blasfema antiebraica*, p. 43 ss.; MARIE LEVANT, *Il mito dell'islamofobia. Uno sguardo storico sulla caricatura religiosa in Charlie Hebdo*, p. 147 ss.; CRISTINA CIANITTO, *Libertà di espressione e libertà di religione: un conflitto apparente?*, p. 205 ss.; GABRIELE FATTORI, *La secolarizzazione dei reati contro il sacro in Italia*, p. 225 ss.

⁴ 'ALA AL-ASWANI, *Noi musulmani dobbiamo reagire*, in AA.VV., *Noi e l'islam. Religione, politica, cultura. Le voci di un confronto*, RCS, Milano, 2015, p. 75 ss.

⁵ ALDO CAZZULLO, *Le mille matite della libertà*, in AA.VV., *Noi e l'islam*, cit., p. 79.

per sua stessa natura di un limite, ma beninteso per provare di infrangerlo», mentre sotto il profilo giuridico «soffre peraltro i limiti stabiliti dal codice penale e dal suo bilanciamento coi diritti protetti a pari titolo costituzionale, in sintesi con il valore della dignità della persona»⁶.

A questo scopo il legislatore statale ha previsto una serie di delitti contro il sentimento religioso, punendo le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.), le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (art. 404 c.p.) e il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (art. 405 c.p.)⁷.

La previsione di norme a tutela del sentimento religioso sostanzia uno degli elementi sui quali trova fondamento la pacifica convivenza all'interno di una società sempre più frammentata sotto il profilo culturale e religioso⁸.

⁶ SALVATORE PRISCO, *Je suis Charlie, mais il faut réfléchir*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2015, p. 2. Similmente, cfr. AA.VV., *Charlie Hebdo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2015, p. 1.

⁷ In merito si rinvia a AA.VV., *Diritto penale della libertà religiosa*, a cura di DAVID BRUNELLI, Giappichelli, Torino, 2010; FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 213 ss.; FABIO BASILE, *A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2011, p. 1 ss.; MARCO CANONICO, *Tutela penale del sentimento religioso ed attuazione normativa della Costituzione dopo oltre mezzo secolo*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2007, p. 196 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il diritto penale*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2012, p. 357 ss.; ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2006, p. 631 ss.; ID., *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, in AA.VV., *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela delle libertà*, a cura di GIANNANGELO DE FRANCESCO, CARMELA PIEMONTESE, EMMA VANAFRO, Giappichelli, Torino, 2007, p. 29 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 143 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 77 ss.; ANNA GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 58 ss.; NATASCIA MARCHEI, *La protezione penale della religione tra tutela del sentimento religioso e tutela dell'identità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, p. 153 ss.; PAOLO MONETA, *L'evoluzione del diritto comune in materia religiosa nella legislazione nazionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2010, p. 14 ss.; VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007; MARIO RICCA, *Panttheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 274 ss.; ERNICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 182 ss. Inoltre, circa il rapporto tra satira e religione, si rinvia a PLACIDO SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2007, p. 1 ss.

⁸ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *La multireligiosità tra possibile "normazione" ed ipotetica "autonormazione"*, in AA.VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, p. 267 ss.

Al suo interno, il mutuo rispetto e la tutela delle «legittime diversità»⁹ che contraddistinguono le singole religioni costituiscono il cardine del principio di uguaglianza nella sua coeva declinazione¹⁰, quale antidoto alle tensioni indotte da un possibile reflusso della «sindrome da sradicamento»¹¹ negli immigrati di seconda generazione.

Anche la diplomazia ecclesiastica, da sempre impegnata nello scenario internazionale per la tutela della libertà religiosa dei popoli, ha sottolineato che

«La protezione della diversità delle culture si basa sul principio di uguaglianza. Uguaglianza significa che nessun gruppo culturale deve scusarsi per le proprie origini e richiede che l'eredità culturale deve essere incoraggiata piuttosto che ignorata. Uguaglianza è il diritto di ognuno ad avere riconosciuta e protetta la propria diversità culturale sia nell'ambito privato che pubblico, con la finalità di promuovere un clima di solidarietà e comprensione reciproca»¹².

Circa la rilevanza sociale del fattore religioso, Benedetto XVI ha fatto riferimento al concetto di «sana laicità» e di «laicità positiva»¹³, la quale, al fine di garantire ad ogni persona il diritto di vivere liberamente la propria fede anche all'interno dello spazio pubblico, «non deve significare in sé un'ostilità alla realtà religiosa, o un'espulsione delle religioni dal campo sociale e dai dibattiti che lo animano»¹⁴.

Nella medesima prospettiva, in ragione del «processo di ritorno del religioso nello spazio pubblico occidentale»¹⁵, è stato sottolineato che

«vivere insieme rispettando la diversità culturale è una delle maggiori sfide che i Paesi soprattutto occidentali devono affrontare. I gruppi culturali

⁹ BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009, n. 53.

¹⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Studium, Roma, 1992, p. 286 ss.

¹¹ MARIO RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari, 2008, p. 124.

¹² NICOLA GIRASOLI, *Cento pensieri di pace. I diritti umani non si possono negoziare*, STR Press, Pomezia (Roma), 2011, p. 25.

¹³ BENEDETTO XVI, *Lettera al Presidente del Senato Marcello Pera in occasione del convegno di Norcia «Libertà e laicità»*, 15 ottobre 2005, edita nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), p. 1.

¹⁴ FRANCESCO, *Discorso alla delegazione dei parlamentari francesi del Gruppo di amicizia Francia-Santa Sede*, 15 giugno 2013, edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), p. 1.

¹⁵ SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 58.

possono dividere le società quando cercano di emergere, sottolineando la loro esclusività. È pertanto necessario comprendere che all'interno della vita sociale bisogna costruire ponti e non barriere, attraverso relazioni interculturali. Una giusta soluzione può essere quella di considerare i gruppi culturali minoritari non come una sfida all'unità del Paese, ma piuttosto un arricchimento»¹⁶.

Appare dunque evidente come la tutela della libertà religiosa¹⁷, ponendosi al vertice della scala dei diritti fondamentali¹⁸, si intrecci in modo indissolubile con le dinamiche che coinvolgono la costruzione di una pacifica convivenza tra i popoli, nella consapevolezza che «le culture sono sempre un arricchimento, un modo di cogliere che la diversità culturale può rafforzare l'unità e promuovere una migliore comprensione di se stessi»¹⁹, soprattutto all'interno di un panorama sociale caratterizzato dal convivio di «differenze normali» e «differenze diverse»²⁰.

In questo contesto, il diritto di satira non può mai tradursi in una licenza di offendere l'altrui identità religiosa, rendendo oggetto di sberleffo valori e principi che nella vita del fedele sono circondati da un alto senso di sacralità. Ne consegue che l'insulto non può mai rappresentare un valore aggiunto alla funzione di pungolo che contraddistingue la satira²¹, poiché «chi tocca il credente nella sua fede, lo colpisce nel suo intimo e lo ferisce nella sua identità»²².

2. *L'intervento della Chiesa Cattolica a margine del caso Charlie Hebdo e l'importanza di un corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione sociale*

L'incidenza di queste dinamiche sulla libertà religiosa ha sollecitato la Chiesa Cattolica ad intervenire in merito ai tragici eventi che hanno colpito

¹⁶ NICOLA GIRASOLI, *Cento pensieri di pace. I diritti umani non si possono negoziare*, cit., p. 31.

¹⁷ Circa il regime della libertà religiosa nel diritto canonico, *ex plurimis*, si rinvia a PASQUALE COLELLA, *La libertà religiosa nell'ordinamento canonico*, Jovene, Napoli, 1999; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dio e Cesare paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma, 2008, p. 88 ss.

¹⁸ Cfr. ANGELO SCOLA, *Non dimentichiamoci di Dio. Libertà di fede, di cultura e politica*, Rizzoli, Milano, 2013, p. 91.

¹⁹ NICOLA GIRASOLI, *Cento pensieri di pace. I diritti umani non si possono negoziare*, cit., p. 27.

²⁰ SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 33.

²¹ Cfr. DOMENICO MOGAVERO, *Niente censura, ma la libertà non è a senso unico*, in AA.Vv., *Je suis Charlie? Je suis Charlie!*, Micro Mega, Roma, 2015, p. 77.

²² DOMENICO MOGAVERO, *Niente censura, ma la libertà non è a senso unico*, cit., p. 78.

il periodico satirico Charlie Hebdo, in ragione del proprio diritto nativo di annunciare sempre e ovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale e così pure procedere ad un sindacato su qualsiasi realtà umana, qualora necessario per la tutela dei diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime (can. 747 § 2 *c.j.c.*)²³.

La Chiesa Cattolica, nell'esercizio del *munus docendi*, è «consapevole che la sua missione essenzialmente religiosa include la difesa e la promozione dei diritti fondamentali dell'uomo»²⁴. Pertanto, il relativo impegno pastorale si articola in una duplice direzione, in quanto da un lato annuncia il fondamento cristiano dei diritti dell'uomo e dall'altro denuncia le violazioni di tali diritti²⁵.

A margine dell'evento terroristico di Parigi, nel condannare in modo assoluto ogni forma di terrorismo, Papa Francesco, circa il rapporto tra satira e religione, ha affermato che

«La libertà di espressione. Ognuno non solo ha la libertà, il diritto, ha anche l'obbligo di dire quello che pensa per aiutare il bene comune. L'obbligo. (...) Abbiamo l'obbligo di dire apertamente, avere questa libertà, ma senza offendere. (...) Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. (...) C'è un limite. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetti la vita umana, la persona umana. E io non posso prenderla in giro. E questo è un limite»²⁶.

In questo contesto, assume una significativa importanza il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, circa il quale, nel can. 823 *c.j.c.*, si sancisce che:

a) affinché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i Pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che tocca-

²³ Cfr. DIMITRIOS SALACHAS, *Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2001, p. 15 ss.; RAFFAELE SANTORO, *I diritti umani nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Quaerite*, 1, 2011, p. 136 ss.

²⁴ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, n. 159.

²⁵ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE IUSTITIA ET PAX, *La Chiesa e i diritti dell'uomo*, 10 dicembre 1974, nn. 60-90.

²⁶ FRANCESCO, *Incontro con i giornalisti durante il volo verso Manila*, 15 gennaio 2015, edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), p. 6 ss.

no la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi (§ 1);

b) il dovere e il diritto, di cui nel § 1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei Concili particolari o nelle Conferenze Episcopali, nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio (§ 2).

Queste norme prescrivono alcuni diritti e doveri dei Pastori nell'esercizio del *munus docendi*²⁷, nel quale rientra anche l'attività di vigilanza²⁸.

Circa la relativa applicazione, la Conferenza Episcopale Italiana, con la delibera n. 24 del 18 aprile 1985, in conformità alle competenze previste nel suo Statuto, ha assegnato alla propria Presidenza il compito di provvedere alla vigilanza circa gli scritti e l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, di cui al can. 823 *c.j.c.*, nel caso in cui si manifesti una esigenza di carattere nazionale, fatta sempre salva la responsabilità dei Vescovi competenti singolarmente o riuniti nei Concili particolari²⁹.

Dal costante impegno della Chiesa Cattolica in questo delicato ambito ad alto impatto sociale emerge in modo evidente che la religione «non deve servire ad alimentare la contrapposizione e l'odio, ma a promuovere l'amore e la pace»³⁰. Del resto, dialogare «non è annullare le differenze e accettare le convergenze, ma è far vivere le differenze allo stesso titolo delle convergenze: il dialogo non ha come fine il consenso ma il reciproco progresso, un avanzare insieme»³¹.

3. *Vignette satiriche offensive del sentimento religioso e possibile funzione di deterrenza delle sanzioni penali canoniche*

Il legislatore universale, nel disciplinare i delitti contro la religione e l'unità della Chiesa, ha previsto l'applicazione di sanzioni penali in caso di bestemmia, oltraggio al pudore e vilipendio della Chiesa³², nella consape-

²⁷ Cfr. ANGELO GIUSEPPE URRU, *La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione attuale*, Edizioni Vivere In, Roma, 2001, p. 172 ss.

²⁸ Cfr. LUIGI SABBARESE, *La Costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 1999, p. 78.

²⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera 18 aprile 1985, n. 24*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 3, 1985, p. 44 ss.

³⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Non uccidere in nome di Dio*, Piemme, Casale Monferrato, 2005, p. 220.

³¹ ENZO BIANCHI, *L'altro siamo noi*, Einaudi, Torino, 2010, p. 14.

³² Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 230.

volezza che «oggi la mentalità secolarizzata porta a dissacrare ogni cosa»³³.

In particolare, a norma del can. 1369 *c.j.c.*, deve essere punito con una giusta pena colui che in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o incita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa³⁴.

Questa norma, trasfusa nel can. 1448 § 1 *c.c.e.o.*, ha lo scopo di «richiamare l'impegno dei Pastori alla difesa della fede, dei costumi e dell'unità della Chiesa contro eventuali pericoli derivanti da abusi compiuti tramite i "media"» e di «invitare alla responsabilità anche i fedeli che usano detti mezzi, mettendoli in guardia dalle perniciose ripercussioni morali di cui possono farsi autori o complici»³⁵, talvolta anche attraverso immagini satiriche. Difatti, il riferimento ai mezzi di comunicazione sociale, presente nel can. 1369 *c.j.c.*, è da ritenersi «puramente indicativo», da cui consegue che «la sanzione penale si estende quindi anche all'utilizzo di mezzi non espressamente elencati»³⁶.

Questa norma prevede una pena *ferendae sententiae* indeterminata ma obbligatoria³⁷, assegnando alla competente autorità ecclesiastica il compito di stabilire la pena da applicare tenendo conto del «carattere assai ampio e comprensivo delle figure di delitto considerate» e dei «notevoli margini di imprecisione nella determinazione del loro campo di applicazione»³⁸.

In base al combinato disposto con il can. 18 *c.j.c.*, a norma del quale le leggi che stabiliscono una pena devono essere sottoposte a interpretazione stretta³⁹, il can. 1369 *c.j.c.* può essere tuttavia applicato solo nell'ipotesi in cui l'azione delittuosa in esso prevista abbia ad oggetto la religione cattolica. Ne consegue che, in presenza di vignette satiriche gravemente offensive verso

³³ VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, p. 308.

³⁴ Cfr. ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 261 ss.

³⁵ BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 353.

³⁶ RAFFAELE BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 182.

³⁷ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399)*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, vol. 3, Lateran University Press, Roma, 2004, p. 527.

³⁸ RAFFAELE BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 182.

³⁹ Cfr. MARIA D'ARIENZO, *Il diritto penale canonico*, in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 110; VELASIO DE PAOLIS, ANDREA D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, p. 151 ss.

altre religioni, visti i ristretti margini di applicazione del can. 1399 *c.j.c.*⁴⁰, le competenti autorità ecclesiastiche potrebbero intervenire attraverso l'emanazione di un precetto penale singolare⁴¹.

Anche in questo caso, all'intervento dell'autorità ecclesiastica verrebbe assegnata una fondamentale funzione di deterrenza, la quale sarebbe ancora più efficace rispetto alla susseguente – se necessaria – applicazione delle sanzioni canoniche, la cui entità resterebbe in ogni caso non proporzionata rispetto agli effetti negativi che possono scaturire da una vignetta offensiva del sentimento religioso⁴².

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha ribadito che i Vescovi devono «applicare, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative o penali previste dal diritto della Chiesa, per chi, trasgredendo le norme canoniche, viola i doveri del proprio ufficio, costituisce un pericolo per la comunione ecclesiastica, arreca danno alla fede o ai costumi dei fedeli (cf. cann. 805; 810 § 1; 194 § 1, n. 2; 1369; 1371, n. 1; 1389)»⁴³.

In ragione dell'indole pastorale che ammantava il processo penale canonico⁴⁴, il medesimo Dicastero ha precisato che

«nel seguire le procedure canoniche, gli strumenti disciplinari siano gli ultimi ai quali ricorrere (cf. can. 1341), anche se non si può dimenticare che per provvedere alla disciplina ecclesiastica l'applicazione delle pene in certi casi si rivela necessaria (cf. can. 1317)»⁴⁵.

La previsione di queste norme, trasfuse anche all'interno del Direttorio

⁴⁰ Cfr. ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 347 ss.

⁴¹ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., p. 369; LUIGI SABBARESE, *Diritto canonico*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, p. 276 ss.

⁴² La funzione di deterrenza delle sanzioni canoniche è stata rilevata anche in merito agli illeciti finanziari. A tale riguardo, cfr. ANTONIO FUCILLO, *Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica in ausilio agli ordinamenti civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), luglio 2015, p. 1 ss.

⁴³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede*, 30 marzo 1992, art. 2, lett. d.

⁴⁴ Cfr. CLAUDIO MARRAS, *Indole pastorale e carità nel diritto penale canonico*, Saletta dell'Uva, Caserta, 2011, p. 33 ss. Circa la disciplina del processo penale canonico si rinvia ampiamente a CLAUDIO PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012.

⁴⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede*, cit., art. 3.

per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*⁴⁶, evidenzia ancora una volta l'importanza che il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale assume anche nel contesto del dialogo interreligioso⁴⁷, da cui consegue che

«le religioni, soprattutto nel nostro tempo, segnato da conflitti in cui impropriamente, a volte, sono chiamate in causa, devono dare, anche attraverso i media, il loro fondamentale contributo alla costruzione della pace nella giustizia e nella solidarietà»⁴⁸.

È in questa prospettiva che l'apparato sanzionatorio previsto dall'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica può assumere una importante funzione di deterrenza, in ragione della consapevolezza che, negli ultimi tempi, soprattutto in questo delicato settore ad alto impatto sociale, è valevole il principio in base al quale il minimo battito d'ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo e che, purtroppo, l'uragano nell'opposto emisfero può germinare anche da un tratto di matita.

⁴⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, nn. 140-141.

⁴⁷ Cfr. FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 250-254.

⁴⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa Comunicazione e missione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, n. 72.